

**Presidente.** L'onorevole Chiesa ha facoltà di parlare.

**Chiesa.** Abbiamo sentito che l'onorevole relatore attende una risposta dal Governo per sapere se consenta a portare ai 18 anni il limite di età per il lavoro notturno. Ma bisogna considerare che le donne saranno naturalmente sostituite da operai minorenni. Perciò io debbo dichiarare che noi accetteremo la proroga dei cinque anni solo quando si portasse il limite di età ai 20 anni. Bisogna pure riflettere che il salario che voi date a quelli che hanno 18 anni è uguale a quello che si paga a coloro che ne hanno venti.

Quale ragione ci può essere per rifiutare i vent'anni? Se saranno aboliti i cinque anni di periodo transitorio per arrivare all'abolizione completa del lavoro notturno per le donne, noi accettiamo i 18 anni: altrimenti dovremo insistere sui 20 anni.

Desidererei poi avere un chiarimento sull'emendamento dell'onorevole Pozzo, il quale dice:

« Dove però il lavoro sia ripartito in due mute, esso potrà cominciare alle ore 5 e protrarsi sino alle 23. »

Io domando: quante ore di lavoro ci sono?

**Di San Giuliano, relatore.** S'intende, secondo le norme generali che vigono nello stabilimento.

**Pozzo Marco.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Pozzo Marco.** Avevo rinunciato a svolgere la mia proposta, avendo Governo e Commissione dichiarato di non accettarla, ma mi ero riservato di illustrarla, qualora fosse sorto qualche contrasto.

Ora, poichè l'onorevole Chiesa chiede degli schiarimenti, per evitare il pericolo che la portata dell'aggiunta da me proposta all'articolo 5, per quanto mi sembri per sè manifesta, possa lasciare degli equivoci e delle incertezze...

**Di San Giuliano, relatore.** Ma se è persuaso l'onorevole Chiesa! (*Commenti*).

**Pozzo Marco.** Ha domandato degli schiarimenti.

**Chiesa.** E nel mio caso ci possono essere anche altri

**Pozzo Marco.** Rispondo subito all'onorevole Chiesa.

Secondo l'articolo 5 del disegno di legge il lavoro notturno si vieta fin d'ora ai ma-

schi sino ai 15 anni, ed alle donne minorenni, fatta solo un'eccezione transitoria per quelle già attualmente impiegate; fra cinque anni poi, il divieto viene esteso alle donne di qualsiasi età. E poichè coi limiti del lavoro notturno stabiliti nel disegno di legge, si sottraggono al lavoro giornaliero 10 ore in una metà dell'anno ed 8 ore nell'altra metà, tenuto conto delle ore di riposo intermedio prescritte dall'articolo 8, ne deriva che le ore effettive di lavoro in una metà dell'anno sarebbero ridotte a 14 e nell'altra a 12, e, rispettivamente, a 7 e a 6, se il lavoro viene ripartito in due turni.

Ora ben comprende l'onorevole Chiesa come nessuno potrebbe pretendere di ridurre a sole 7 ore in una metà dell'anno ed a 6 ore nell'altra metà la giornata di lavoro. Non vi sarebbe dunque più la possibilità di fare due turni, come ora avviene, perchè l'onorevole Chiesa ben conosce come in gran parte delle industrie tessili, il lavoro, ripartito in due mute, sia pressochè continuo, e vi siano adibite quasi esclusivamente le donne, non solo pel minor salario o per la maggior loro docilità, come è stato detto, ma per la natura stessa dell'opera che vi si presta, richiedente anche nella conduzione delle macchine piuttosto attenzione e pazienza, che vigoria fisica.

Senza il temperamento da me proposto le conseguenze sarebbero disastrose, poichè gli industriali dovrebbero necessariamente sopprimere un turno, licenziare quindi gran parte degli operai e ridurre quasi alla metà la produzione, con un enorme disperdimento delle forze idrauliche, e del capitale investito nell'industria; e conseguentemente un danno incalcolabile per l'economia generale e prima di tutto per la classe operaia. Con la mia proposta, onorevole Chiesa, desunta dalla stessa legislazione francese, si conciliano le esigenze igieniche con le esigenze economiche. Si potranno così mantenere i due turni; ben inteso che ciascun turno non potrà durare undici ore e più, come oggi avviene, poichè non vi saranno più che diciotto ore disponibili, le quali divise in due turni danno nove ore per ciascun turno. Di più, siccome l'articolo ottavo prescrive un'ora di riposo intermedio, la conseguenza ultima sarà, che in ogni turno non si dovrà lavorare effettivamente che otto ore.

**Chiesa.** È questo che voleva che risultasse!

**Pozzo Marco.** Sono lieto che le spiegazioni